



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Via Ravasi 2 - 21100 Varese

## Regolamento del Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale

### *Titolo I* **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### ***Ambito di operatività del Regolamento.***

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale, dell'Università degli Studi dell'Insubria, costituito con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Milano, n. 173478 del 16/1/1997, di qui in poi denominato "Dipartimento".

2. I settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento risultano indicati nel decreto istitutivo e sue successive modifiche.

#### **Art. 2**

##### ***Funzioni del Dipartimento.***

1. Il Dipartimento è sede istituzionale dell'attività di ricerca. E' unità di gestione e gode di autonomia finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

2. Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) Promuove e coordina l'attività di ricerca del personale afferente al Dipartimento, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore;
- b) Organizza le strutture per la ricerca e ne progetta lo sviluppo, in relazione ai programmi di ricerca istituzionali e alle attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, anche in collegamento con altri Dipartimenti o Enti di Ricerca interessati;
- c) Dispone delle risorse assegnate, anche per il reclutamento di personale amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo, e cura la loro più efficiente utilizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo;
- d) Stimola le collaborazioni di ricerca sia interne che esterne e coordina l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, anche favorendo aggregazioni in "Unità di ricerca";
- e) Organizza e concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del Dottorato di ricerca;
- f) Concorre, in collaborazione con i Consigli di Corso di Studio e con i Consigli di Facoltà, alla relativa attività didattica;
- g) Collabora con gli Enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione e riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e per l'educazione permanente non finalizzata al conseguimento di titoli di studio previsti dalla Legge;

#### **Art. 3**

##### ***Composizione del Dipartimento.***

1. Fanno parte del Dipartimento i docenti (Professori e Ricercatori Universitari), il personale tecnico-amministrativo e gli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca, che afferiscono al Dipartimento stesso secondo le modalità previste dallo Statuto di Ateneo.

2. Possono operare nel Dipartimento studenti, borsisti, collaboratori esterni e personale di altre amministrazioni, che partecipano alle attività di ricerca e didattiche che si svolgono nelle strutture del Dipartimento.

#### **Art. 4**

##### ***Sezioni del Dipartimento.***

1. Ferma restando l'unitarietà della struttura dipartimentale, il Dipartimento, al fine della più efficace organizzazione dell'attività di ricerca e dell'ottimale utilizzo delle risorse, può essere articolato in sezioni, nel rispetto delle modalità stabilite dai Regolamenti di Ateneo e dallo Statuto dell'Università.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Via Ravasi 2 - 21100 Varese

- a) Le Sezioni costituiscono articolazioni di ricerca, gestionali, organizzative; non hanno autonomia amministrativa.
- b) Le Sezioni si formano su proposta di membri di diritto del Consiglio di Dipartimento, dopo approvazione da parte del Consiglio stesso ed hanno la finalità di riunire persone che intendano coordinare le loro attività di ricerca, l'organizzazione del loro lavoro e la gestione di risorse contribuendo in modo organico alla gestione e programmazione delle attività del Dipartimento.
- c) Le sezioni sono costituite da almeno 7 persone afferenti, come membri di diritto, al Dipartimento. Non è consentita l'afferenza a più di una sezione.
- d) L'afferenza e l'uscita di componenti da una sezione devono essere comunicate al Consiglio di Dipartimento. Qualora tali variazioni di composizione siano in conflitto con i requisiti numerici o le motivazioni che hanno determinato la costituzione di una Sezione, le variazioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.
- e) Le sezioni nell'ambito della programmazione del loro funzionamento e sviluppo formulano proposte in merito alla gestione e all'acquisizione di risorse umane, finanziarie o di spazi e beni strumentali. Delle proposte provenienti dalle sezioni dovrà tener conto la Giunta di Dipartimento nella stesura dei programmi di gestione e sviluppo del Dipartimento, di cui al successivo art. 11.
- f) Le Sezioni possono dotarsi di uno specifico Regolamento interno, coerente con il Regolamento del Dipartimento, con i Regolamenti d'Ateneo e con lo Statuto dell'Università.
- g) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare lo scioglimento delle Sezioni.

## **Titolo II**

### **ORGANI DEL DIPARTIMENTO E LORO FUNZIONI**

#### **Art. 5**

##### **Organi del Dipartimento.**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a) il Consiglio,
  - b) il Direttore,
  - c) la Giunta.

#### **Art. 6**

##### **Nomina e durata in carica del Direttore.**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno o, in caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, tra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Direttore uscente il professore di prima fascia più anziano definisce il calendario delle sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, senza tener conto dei professori fuori ruolo assenti.
3. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima seduta ed a maggioranza relativa nelle sedute successive. La definizione delle procedure elettorali è demandata al professore anziano nel rispetto delle rilevanti regolamentazioni di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

#### **Art. 7**

##### **Attribuzioni e compiti del Direttore.**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento.
2. Il Direttore:
  - a) promuove e coordina le attività del Dipartimento
  - b) designa, tra i professori del Dipartimento, un Vice Direttore, nominato con decreto del Rettore; il Vice Direttore fa le veci del Direttore in caso di assenza o di impedimento
  - c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Via Ravasi 2 - 21100 Varese

- d) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento
- e) promuove e garantisce l'utilizzo coordinato della strumentazione scientifica e didattica in dotazione al Dipartimento
- f) con la collaborazione della Giunta, predispone un piano annuale di utilizzo delle risorse umane e materiali, inclusi gli spazi a disposizione assegnati dall'Ateneo, e di definizione degli interventi per la ricerca e la didattica, secondo gli orientamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento
- g) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale non docente nonché di strutture adeguate per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca nonché per lo svolgimento dell'attività didattica
- h) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
  - i) utilizzazione dei fondi in relazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento;
  - ii) eventuali esigenze di adattamento sopravvenute in corso d'anno;
  - iii) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio;
- i) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti
- l) nomina un responsabile per ogni servizio generale di Dipartimento e strumentazione comune.
- m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti

## **Art. 8**

### **Composizione del Consiglio di Dipartimento.**

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento
  - a) i docenti di ruolo e fuori ruolo afferenti al Dipartimento
  - b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% dei docenti con arrotondamento all'unità superiore
  - c) una rappresentanza degli studenti che svolgono il Dottorato di ricerca presso il Dipartimento, pari al 10% dei docenti con arrotondamento all'unità superiore
  - d) il Segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
2. I rappresentanti delle componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica rispettivamente tre e due anni.
3. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, sono indette dal Direttore almeno due mesi prima della scadenza del mandato e devono tenersi entro i successivi trenta giorni. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 50% degli aventi diritto. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum le votazioni vengono ripetute con cadenza settimanale. La definizione delle procedure elettorali è demandata al Direttore nel rispetto delle rilevanti regolamentazioni di Ateneo.
4. Le deliberazioni concernenti i pareri sulle chiamate e quelle che riguardano le persone dei docenti sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai docenti della fascia corrispondente e di quelle superiori.
5. Sulle questioni relative all'organizzazione didattica del Dottorato partecipano, senza diritto di voto, il personale tecnico-amministrativo e i dottorandi.
6. Persone esterne al Consiglio di Dipartimento possono essere invitate dal Direttore a partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

## **Art. 9**

### **Funzioni del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. Il Consiglio in particolare:
  - a) approva, su relazione del Direttore e del Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale non docente e di strutture adeguate
  - b) stabilisce annualmente i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e per l'utilizzo coordinato delle risorse umane e materiali, inclusi gli spazi a disposizione assegnati dall'Ateneo, anche in relazione alle attività didattiche
  - c) approva il Regolamento di Dipartimento e le sue modifiche, a maggioranza assoluta dei componenti
  - d) può proporre al Senato Accademico modifiche al decreto istitutivo o la disattivazione del Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Via Ravasi 2 - 21100 Varese

e) delibera sulle richieste di afferenza, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo

f) deve essere informato della frequenza anche temporanea da parte di studenti, borsisti, collaboratori esterni e personale di altre amministrazioni, secondo l'art. 3.2

g) esprime parere sulle chiamate dei professori da parte delle Facoltà, nei Settori scientifico disciplinari di proprio interesse, con riferimento alle esigenze scientifiche ed alle risorse disponibili per l'attività scientifica

h) formula proposte, nell'ambito delle sue competenze, in ordine ai piani di sviluppo dell'Università; in particolare, al fine di armonizzare la didattica e la ricerca, può esprimere proprie valutazioni e proposte in merito all'istituzione di nuovi posti di professore o ricercatore, alla destinazione ed alla copertura dei posti di nuova istituzione o resisi disponibili nei settori scientifico-disciplinari di sua competenza

i) delibera sulle opportune variazioni di organico tecnico-amministrativo, in relazione alle mutate esigenze, e promuove la copertura dei posti vacanti in conformità alle disposizioni vigenti

l) definisce, attraverso criteri oggettivi, le modalità di utilizzo del personale assegnato al Dipartimento, favorendo la partecipazione e la valorizzazione professionale dei singoli

m) delibera in ordine alle proposte dei Consigli di Corso di Studio per l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo per compiti di supporto dell'attività didattica

n) propone l'istituzione dei Dottorati e ne organizza le attività, anche in concorso con altre strutture interne o esterne all'Ateneo;

o) approva i contratti e le convenzioni con Enti e privati, e ne definisce i criteri, nell'ambito delle sue competenze

p) esprime parere su questioni attinenti la didattica, quando ciò sia espressamente previsto dallo Statuto, o su richiesta del Senato Accademico e delle Facoltà.

q) definisce annualmente le specifiche funzioni da delegarsi alla Giunta ed alle Sezioni, qualora costituite. Delibere che riguardino ripartizione di fondi ed attribuzioni di personale debbono comunque essere ratificate dal Consiglio. Non possono essere delegate le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, al Regolamento di Dipartimento e ai pareri sulle chiamate.

2. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi di commissioni di lavoro, con funzioni propositive, nominate al suo interno.

a) Le commissioni incaricate di elaborare proposte di ripartizione o assegnazione di risorse dovranno uniformarsi a criteri precedentemente stabiliti dal Consiglio di Dipartimento. In assenza di questi o se non ritenuti adeguati, la Commissione provvederà a sottoporre per approvazione al Consiglio di Dipartimento, al posto della proposta di ripartizione, i criteri che riterrebbe utile fossero applicati.

b) Al termine dei lavori la commissione invierà una relazione al Direttore e a tutti i membri del Dipartimento, almeno una settimana prima della relativa discussione in Consiglio.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera la costituzione di nuove Sezioni e, considerati i criteri che promuovono la formazione delle stesse, verifica che essi vengano rispettati in caso di variazione della loro composizione.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la temporanea destinazione di personale tecnico amministrativo alle Sezioni; a tale personale il Consiglio di Dipartimento potrà comunque affidare compiti di interesse Dipartimentale, che potranno risultare prioritari.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la temporanea assegnazione di spazi e attrezzature alle Sezioni.

Le attrezzature acquistate con un contributo finanziario del Dipartimento, le attrezzature di uso comune o destinate ad uso didattico, quelle cedute in comodato al Dipartimento da enti esterni o acquistate con fondi esterni non specificamente concessi a singoli gruppi di ricerca, e gli spazi ad esse destinati non possono essere assegnati alle sezioni.

Le destinazioni ed assegnazioni di cui alle precedenti lettere a e b verranno sottoposte a verifica almeno ogni tre anni, o ogni volta che un Coordinatore di Sezione ne faccia richiesta o a seguito di cambiamenti di afferenza.

## **Art. 10**

### **Funzionamento del Consiglio**

1. Il Direttore, o chi legittimamente lo sostituisce, convoca e presiede il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi, e comunque quando ne ravvisi la necessità, o almeno un quinto dei membri o la maggioranza della Giunta ne facciano richiesta scritta.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Via Ravasi 2 - 21100 Varese

2. La convocazione del Consiglio, con il relativo ordine del giorno, viene effettuata per iscritto e/o per via elettronica dal Direttore, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di adunanza, salvo casi di motivata urgenza; detta ultima specifica deve essere indicata sull'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti soggetti a delibera devono essere indicati esplicitamente nell'ordine del giorno.
4. E' consentito l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno di una seduta, previa richiesta scritta al Direttore. Modifiche dell'ordine del giorno possono essere apportate solo in casi di motivata urgenza e devono essere preventivamente comunicate almeno per via elettronica a tutti i membri del Consiglio.
5. Tutti gli atti ed i documenti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta sono posti a disposizione degli aventi diritto, per la consultazione, contestualmente all'invio del relativo avviso di convocazione.
6. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario che intervenga la maggioranza assoluta di coloro che ne fanno parte. Nel computo di detta maggioranza non si tiene conto degli assenti che si siano giustificati e dei professori fuori ruolo assenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui è prevista una differente maggioranza per disposizione di legge, dello Statuto o dei Regolamenti. In caso di più proposte alternative il Consiglio di Dipartimento può deliberare di optare per la votazione in contrapposizione, nel qual caso la deliberazione viene presa a maggioranza relativa. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Direttore.
7. Delle adunanze del Consiglio del Dipartimento vengono redatti verbali da conservare in apposito registro.

## **Art. 11**

### **Composizione e funzione della Giunta.**

1. La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta da:
  - Il Vice Direttore;
  - 2 rappresentanti eletti fra i professori ed i ricercatori della Sezione di Varese;
  - 2 rappresentanti eletti fra i Professori e ricercatori della Sezione di Busto;
  - 1 rappresentante eletto fra il personale tecnico-amministrativo.Della giunta devono comunque far parte almeno due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori. Ove necessario essi verranno appositamente eletti nell'ambito delle rispettive fasce. Della Giunta fa parte il Segretario Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.
2. Le votazioni per l'elezione dei membri della Giunta sono indette dal Direttore almeno due mesi prima della scadenza del mandato e devono tenersi entro i successivi trenta giorni. Per ogni categoria, le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 50% degli aventi diritto. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum le votazioni vengono ripetute con cadenza settimanale. La definizione delle procedure elettorali è demandata al Direttore nel rispetto delle rilevanti regolamentazioni di Ateneo.
3. La Giunta risponde al Consiglio del proprio operato e dura in carica tre anni.
4. I componenti della Giunta non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.
5. Altri membri del Dipartimento possono essere invitati dal Direttore a partecipare alle sedute del Consiglio, con voto consultivo.
6. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
7. La Giunta esprime pareri obbligatori su:
  - a) Bilancio preventivo.
  - b) Conto consuntivo.
  - c) Proposte per l'utilizzo degli spazi, del personale tecnico-amministrativo e delle altre risorse.
  - d) Piano annuale di cui all'art. 7.2.g.
8. La Giunta delibera inoltre su ogni altra materia ad essa delegata dal Consiglio di Dipartimento, fatti salvi i limiti di cui all'art. 9.1.q.
9. La Giunta si riunisce, in preparazione di una seduta ordinaria del Consiglio di Dipartimento, qualora il Direttore lo ritenga necessario, con un preavviso di una settimana di anticipo, salvo urgenze particolari.
10. Per il funzionamento della Giunta si applicano per quanto applicabili le norme di funzionamento previste per il Consiglio di cui all'art. 10.
11. I deliberati sono approvati seduta stante, i verbali sono di norma approvati nella seduta successiva. I verbali sono consultabili da parte di tutti i componenti del Dipartimento nella rete elettronica interna del Dipartimento.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Via Ravasi 2 - 21100 Varese

## ***Titolo III*** ***NORME DI RINVIO E FINALI***

### **Art. 12**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio allo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria, ai Regolamenti di Ateneo ed alle Leggi.